

DELIBERA N. 229/10/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 82/09/DIT avviato nei confronti della società Welcome Italia S.p.A. per la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 4 della delibera 96/07/CONS.

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 20 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 82/09/DIT del 24 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Welcome Italia S.p.A., con sede legale in Massarosa (LU) alla via di Montamito,431/A, la violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, della delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS in combinato disposto dell'art. 71 del D. lgs. 1° agosto 2003 n. 259, per non aver comunicato all'indirizzo di posta elettronica *pianitariffari@agcom.it* l'indirizzo internet relativo ai propri piani tariffari dal quale sia possibile reperire le informazioni commerciali concernenti tutte le offerte commerciali e le relative condizioni contrattuali nonché per l'omessa pubblicazione sul proprio sito web, con apposito collegamento *home page*, l'elenco delle offerte vigenti, condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTE le controdeduzioni della società Welcome Italia S.p.A. e la relativa documentazione prodotta;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Welcome Italia S.p.A.

La società Welcome Italia S.p.A. ritiene che la contestazione dell'Autorità sia priva di giustificazione in quanto essa rivolge la propria attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica esclusivamente all'utenza "business".

Tale circostanza è di per sé sufficiente ad escludere in capo alla società deducente gli obblighi di informazione e di trasparenza richiesti dalla normativa di settore che, infatti, si rivolgono ad operatori di telecomunicazioni che offrono servizi ai consumatori.

Di fatto, tutte le offerte dei servizi Welcome Italia S.p.A. sono destinate solo ad imprese sulla base di contratti personalizzati. La sottoscrizione dell'offerta, pertanto, non avviene attraverso moduli prestampati e/o formulari, bensì sulla base di trattative concertate con i clienti in funzione delle diverse esigenze.

In particolare, l'offerta "Vianova", che rappresenta l'unica modalità attraverso la quale Welcome Italia promuove i propri servizi di comunicazione elettronica attraverso l'accesso diretto dalla *home page*, scaricabile dal sito istituzionale web Welcome Italia, è pubblicata con le condizioni di contratto riportate in modo chiaro e trasparente.

Non è, inoltre, trascurabile la circostanza dell'avvenuta comunicazione all'Autorità tramite e-mail, dell'indirizzo del sito web Welcome Italia e dal quale è possibile reperire le informazioni commerciali e le relative condizioni contrattuali.

Per quanto sopra esposto, la società chiede la revoca dell'atto di contestazione e la conseguente l'archiviazione del procedimento.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di Welcome Italia S.p.A.

Le eccezioni sollevate dalla società Welcome Italia S.p.A. risultano accoglibili, in quanto avendo riguardo alla tipologia di clientela a cui detto operatore rivolge la propria offerta commerciale la delibera 96/07/CONS non risulta applicabile.

La delibera in parola, infatti, mira a tutelare la clientela residenziale offrendole strumenti di maggiore trasparenza delle offerte presenti sul mercato delle comunicazioni, ma non si rivolge nel contempo ai clienti *business*, spesso oggetto di contrattualizzazione *ad personam*.

Per tali motivi si ritiene di poter accogliere le giustificazioni di Welcome Italia S.p.A. vigenti volte a dimostrare l'inesistenza della violazione contestata.

RITENUTO, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del d. lgs. 259/2003;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 82/09/DIT del 2009, avviato nei confronti della società Welcome Italia S.p.A., con sede legale in Massarosa (LU) alla via di Montamito, 431/A, per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 20 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

I COMMISSARI RELATORI
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola